



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CARLO MATTEUCCI"

Via F. Turati, 9 – 47121 Forlì (FC) – Tel. 0543 67067

Sito: www.itematteucci.edu.it - Twitter: @IteMatteucci - Mail: fortd010002@istruzione.it - Pec: fortd010002@pec.istruzione.it
C.M. FOTD010002 - C.F. 80003060409 - COD. UNIVOCO UFFICIO: UFXE01

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 344

Ai Docenti

Al personale ATA

Al D.S.G.A

Prot.n. 2457

19/05/2020

Al RSPP

Al Medico Competente

OGGETTO: PROTOCOLLO SICUREZZA PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

In riferimento al Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus CoVid19 negli ambienti di lavoro, si illustrano le nuove misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione COVID-19 nella gestione della "Fase 2" e seguenti.

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

L'obiettivo del Protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

INFORMAZIONE

La Scuola, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri negli edifici circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi depliant informativi.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14

giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

La scuola fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

MODALITÀ DI INGRESSO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DEL PERSONALE SCOLASTICO

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro (DS) informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso a scuola, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

L’ingresso a scuola del personale già risultato positivo all’infezione da CoVid19 dovrà essere preceduto da una comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti “l’avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze (es. manutentori, fornitori, elettricisti, tecnici, ecc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

La scuola è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro scolastici, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

LA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA E L’USO DELLE MASCHERINE NEGLI SPAZI COMUNI

Nelle aree geografiche a maggior endemia o nelle aziende in cui sono registrati casi sospetti di COVID19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura dell’intera utenza, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. Si è in attesa di conoscere a chi compete tale sanificazione, se ai collaboratori scolastici oppure a ditte specializzate che hanno già personale addestrato all’uso delle sostanze necessarie per le operazioni, nonché le misure di sicurezza per la protezione della persona.

I collaboratori scolastici svolgono regolari attività di pulizia con prodotti disinfettanti a base alcolica oppure a base di cloro, appositamente acquistati.

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'istituzione scolastica mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di mascherina, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n.18 (art. 16 c.1).

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, SMART WORKING E DISTANZIAMENTO SOCIALE

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito, tramite turnazioni, anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione,

Riguardo all'organizzazione si ricorda l'importanza del:

- Distanziamento sociale, attraverso la rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con gli spazi a disposizione.
- Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro.
- L'articolazione del lavoro può essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro.
- L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
- È fondamentale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa.

IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo ministeriale).

- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
- In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020 la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b) e la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e).
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il Medico Competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il Medico Competente collabora con il datore di lavoro (DS) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
- Il Medico Competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- Alla ripresa dell'attività è opportuno il coinvolgimento del Medico Competente per l'identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo

dei soggetti con pregressa infezione COVID 19. La sorveglianza sanitaria deve porgere particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. Rammentiamo che il Dirigente Scolastico, quindi, in coordinamento con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Medico Competente, deve inviare comunicazione a tutti i Lavoratori e, ove questi si considerino in **situazioni di particolare fragilità** sul fatto che i lavoratori stessi debbano farsi parte attiva nel segnalare tale stato in prima battuta al Medico di Medicina Generale (MMG), il quale rappresenta la figura che più di ogni altra è in grado di supportare tale percorso valutativo, anche in virtù della loro facoltà di assegnare alle condizioni in argomento specifici codici diagnostici. In seconda istanza e solo in situazioni ancora non vagliate dal MMG il Lavoratore ha facoltà di richiedere un parere specifico al Medico Competente in merito al suo stato di ipersuscettibilità mediante l'invio di informazioni, se non già in possesso del Medico Competente stesso, che deve tassativamente avvenire nel pieno rispetto dal art. 622 del CP (segreto professionale) e della Privacy (Gdpr 2016/679). Va chiarito che può essere accettata a tal fine unicamente documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.

Ove il Medico Competente ritenga necessario ed opportuno che tale valutazione debba comportare anche una variazione provvisoria ed agli atti del Giudizio di Idoneità ed ove sia possibile rispettare integralmente tutte le misure legislative di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, è facoltà del MC fornire indicazioni al lavoratore di fare formale richiesta di ulteriore visita ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c.

- Il Medico Competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il MC, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. Si sottolinea, come da indicazioni del 29/04/20 del Ministero della Salute (0014915-29/04/2020- DGPRES-DGPRES-P) che i test sierologici, secondo le indicazioni dell'OMS, non possono sostituire il test diagnostico molecolare su tampone, tuttavia possono fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione anche lavorativa. Circa l'utilizzo dei test sierologici nell'ambito della sorveglianza sanitaria per l'espressione del giudizio di idoneità, allo stato attuale, quelli disponibili non sono caratterizzati da una sufficiente validità per tale finalità. In ragione di ciò, allo stato, non emergono indicazioni al loro utilizzo per finalità sia diagnostiche che prognostiche nei contesti occupazionali, né tantomeno per determinare l'idoneità del singolo lavoratore.

- In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il Medico Competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua, come da indicazioni del Ministero della Salute del 29/04/20 (0014915-29/04/2020- DGPRES-DGPRES-P), la visita medica prevista dall'art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Al fine di garantire il rispetto del Protocollo di Regolamentazione e il suo costante aggiornamento, è istituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione,

Tutte le attività devono garantire una condizione di salubrità e sicurezza negli ambienti di lavoro e nelle modalità lavorative, rispettando le regole individuate all'interno del Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus CoVid19

negli ambienti di lavoro. Nell'ambito di tale obiettivo, si può provvedere anche alla riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina Tinti

Al Dirigente Scolastico
dell'I.T.E. "C. Matteucci"

OGGETTO: Segnalazione di situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse
(DPCM dell' 8 marzo 2020, art. 3 comma 1 lettera b)

Il/La sottoscritto/a

.....

- Assistente amministrativo
- Assistente tecnico
- Collaboratore scolastico
- Docente

in vista della ripresa della attività lavorativa

comunica

- la propria situazione di particolare fragilità e allega la documentazione del Medico di Medicina Generale in suo possesso;
- di essere stato affetto da COVID-19 e allega la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone;

e chiede un parere specifico al Medico Competente in merito al suo stato di ipersuscettibilità:

- Sì
- No (non è necessario)

Eventuali altre segnalazioni:

.....
.....
.....
.....
.....

Data

Firma

.....

.....